Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Rieti.

Delibera del Commissario Straordinario

Numero 30 Assunta in data 29.09.2014

Oggetto: approvazione del Regolamento per l'ospitalità temporanea negli alloggi ERP.

Il sottoscritto Arch. Eliseo Maggi, in qualità di Commissario Straordinario dell'ATER della Provincia di Rieti, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 31.07.2013 e confermato con decreto n. T00350 del 01.10.2014

PREMESSO

Che con delibera n. 26 del 08.11.2012 sono state dettate "Disposizioni per la concessione dell'ospitalità temporanea negli alloggi ERP";

che è necessario disciplinare con apposito Regolamento il suddetto istituto anche alla luce della prossima adozione della Carta dei Servizi dell'Ente; Tanto esposto

VISTI

- la Legge Regionale vigente in materia;
- lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- la delibera n. 26 del 08.11.2012
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 31.07.2013;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa integralmente confermati di:

- di annullare i provvedimenti precedentemente assunti;
- di approvare il Regolamento per la disciplina dell'ospitalità;
- di approvare l'allegato alla presente delibera;
- di dare mandato al Direttore Generale per l'attivazione di tutte le procedure aziendali compreso l'eventuale aggiornamento della modulistica.

Il Commissario Braordinario
Archi Elispo Magoi

Regolamento per la disciplina dell' istituto dell'ospitalità dell'ATER della Provincia di Rieti

(approvato con delibera n. 30 del 29.09.2014).

PREMESSA.

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di ospitalità.

Art.1 Definizione di ospite.

Si considera " ospite" colui che convive stabilmente ancorché in via temporanea con il nucleo familiare assegnatario di alloggio ERP.

Art.2

Ospitalità occasionale.

Ai fini del presente regolamento non rilevano le permanenze di durata inferiore ai 45 giorni che saranno considerate meramente occasionali: l'ospitalità, pertanto, non necessita di specifica autorizzazione né comporta la comunicazione della posizione reddituale dell'ospite ai fini del ricalcolo del canone di locazione.

Art. 3

Divieto di residenza anagrafica.

L'ospitalità temporanea non comporta il diritto a trasferire la residenza anagrafica, fatti salvi i casi di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

La mancata osservanza di tale divieto comporta l'applicazione dello status di occupante senza titolo e l'avvio delle procedure di rilascio dell'alloggio nonché di applicazione del canone maggiorato secondo quanto previsto dal comma 3bis dell'art. 53 - Legge regionale n.27/2006.

Art. 4.

Obblighi connessi all'ospitalità.

L'assegnatario è tenuto ad assolvere gli obblighi di notifica di cui all'art.12 del D.L n. 59/1978 convertito con Legge n. 191/1978 nonché gli obblighi di notifica di cui all'art. 7 del D.lgs n. 286/1998. Ai sensi della suddetta normativa l'assegnatario è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'immissione nell'alloggio, l'ospitalità rispettivamente di un cittadino membro dell'Unione Europea o l'ospitalità di uno straniero o di un apolide.

La richiesta di autorizzazione deve contenere i dati anagrafici, l'eventuale indicazione del grado di parentela o affinità con l'assegnatario e le ragioni dell'ospitalità accompagnate dai documenti che le comprovano. Deve altresì essere accompagnata da copia delle comunicazioni notificate all'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi del primo comma.

Art. 5

Autorizzazione dell'ospitalità.

La concessione di ospitalità temporanea deve essere preventivamente autorizzata dall'ATER. L'ospitalità è riconosciuta a favore di soggetti legati da vincoli di parentela o affinità con l'assegnatario fino al 2° grado. Può altresì riconosciuta in favore di altri soggetti, se motivata da particolari ragioni e debitamente documentate (ad esempio: assistenziali, di studio, di lavoro, di convivenza stabile e altri motivi da valutare caso per caso) secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento.

L'autorizzazione dell'ospitalità viene comunicata dal Responsabile della Sezione competente e dal Dirigente a seguito dell'istruttoria relativa all'adeguatezza dell'alloggio alla sussistenza dei requisiti previsti nel regolamento ed alle motivazioni addotte dall'assegnatario.

L'ospitalità può essere concessa per un anno rinnovabile per una sola volta, salvo casi particolari (per es motivi di studio). La scadenza del termine dell'ospitalità comporta la decadenza dell'ospitalità stessa e l'obbligo per ospite di rilasciare l'alloggio. L'ospite è tenuto al rispetto delle norme del contratto di locazione e dei regolamenti aziendali vigenti.



L'autorizzazione dell'ospitalità a favore dello straniero è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 40, comma 6 del D.lgs n. 286/1998, come stabilito dall'art. 27 comma 1 lettera d) della Legge n. 189/2002.

Il riconoscimento dell'ospitalità nel caso di ricongiungimento familiare è subordinato alla sussistenza delle condizioni e al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 29 del D.lgs n. 286/1900 modificato dall'art. 53 della Legge n. 189/2002.

Art. 6

Modalità di concessione dell'ospitalità.

L'istanza di ospitalità temporanea deve essere sottoscritta dal titolare del contratto di locazione essere accompagnata dai seguenti documenti:

- copia documento d'identità dell'ospitato;
- in caso di motivi assistenziali certificazione medica rilasciata dalla AUSL o dalla Commissione medica attestante la necessità dell'assistenza medica;
- in caso di motivi di studio e di lavoro: presentazione di idonea certificazione relativa al corso di studio o al posto di lavoro indicante il luogo dove lo stesso si svolge e l'eventuale durata. L'ospitalità, salvo proroghe motivate, verrà concessa per il periodo indicato nella documentazione. In ogni caso l'ospitalità non potrà superare la durata del corso legale di studi o, se concessa per motivi di lavoro per un periodo massimo di due anni, salva la facoltà di proroga;
- ogni altra documentazione idonea a comprovare le ragioni di richiesta dell'ospitalità.

Art.7 Diniego dell'ospitalità.

L'ATER può negare l'autorizzazione all'ospitalità, a suo insindacabile giudizio, qualora l'alloggio ERP non sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare e dei suoi ospiti ovvero per motivate ragioni di sicurezza, buon ordine, salvaguardia del patrimonio, compatibilità ambientale e simili.

Il prosieguo dell'ospitalità oltre il termine indicato dall'Azienda deve intendersi come grave inadempimento contrattuale che legittima l'ATER ad agire in via giudiziale per ottenere la risoluzione del contratto di locazione.

Art. 8 Eccezioni.

Fanno eccezione al divieto di residenza anagrafici seguenti casi:

- badanti e collaboratrici domestiche per cui richiedere, in ogni caso, l'autorizzazione all'Ente. L'Azienda può opporsi alla presenza di badanti e/o collaboratrici domestiche qualora l'alloggio non sia adeguato. I redditi della badante collaboratrice non contribuiscono alla determinazione della situazione complessiva del nucleo familiare assegnatario ai fini del calcolo del canone di locazione. La badante / collaboratrice non ha alcun diritto a subentrare nella posizione giuridica dell'assegnatario. Per le badanti di nazionalità di un paese membro dell'Unione Europea è prevista la possibilità di trasferire la residenza solo nel caso in cui il contratto di lavoro preveda il vitto e l'alloggio.
- Assistenza ex Legge 104: i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, fruitori dell'aspettativa retribuita prevista dalla Legge n.104/1992 e s.m.i sono autorizzati a trasferire la propria residenza presso l'alloggio dell'assegnatario che devono assistere per il tempo massimo concesso dalla legge, previa esibizione di idonea documentazione attestante la concessione del beneficio e sempre dietro autorizzazione dell'Azienda. I redditi degli autorizzati all'assistenza non vengono computati ai fini del calcolo del canone di locazione. L'ospitalità terminerà con la scadenza della suddetta aspettativa.

Art. 9. Revoca dell'ospitalità.

L'ospitalità può essere revocata ove risultino cessate le motivazioni che ne hanno comportato la concessione nonché nei casi in cui le motivazioni addotte nella richiesta di ospitalità si siano di non veritiere.

Art.10

Divieto di subentro nella posizione giuridica dell'assegnatario.

L'ospitalità temporanea non costituisce titolo per il subentro nella posizione giuridica del titolare del contratto di locazione.

Art.11 Esclusioni.

Restano escluse dal presente Regolamento le casistiche relative all'ampliamento del nucleo familiare per convivenza more – uxorio e per rientro dei figli già residenti nell'alloggio ERP per le quali trova applicazione la regolamentazione dettata dall'art. 12 comma 4 della Legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche e/o integrazioni.

